

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Registro – **Costituzione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Carlentini (SR) e Villalba (CL).**
Data 08/03/2019 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 566 del 5 febbraio 2019 del Vice Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di prosecuzione e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Antonio Lupo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	LUPO ANTONIO	Presidente	X	
2	SCARLATA ELIANA	Vice Presidente	X	
3	FERRERI V. FABIO	Consigliere Comunale	X	
4	SAIA ALESSIA	Consigliere Comunale	X	
5	FAVATA RITA	Consigliere Comunale	X	
6	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale	X	
7	PLUMERI VINCENZO	Consigliere Comunale		X
8	ZUZZE' MARGHERITA	Consigliere Comunale		X
9	ZAFFUTO GIUSEPPE	Consigliere Comunale		X
10	RAPISARDA ILARJA	Consigliere Comunale		X
11	TATANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
12	IMMORDINO IVAN	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 04 Presenti 08

Fra gli assenti sono giustificati i signori; Zuzzè.

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro. Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sindaco Geom. Alessandro Plumeri, del Vice Sindaco Territo C. e gli Assessori La Monaca, C., Immordino M. P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** passa alla trattazione del punto 9 iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **Costituzione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Carlentini (SR) e Villalba (CL).**

Dopo breve illustrazione della convenzione da parte del Segretario Comunale, il Presidente pone in votazione il punto:

Presenti : 8

Favorevoli: UNANIMITA'

il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto e, con separata votazione espressa in forma palese, si approva con 8 voti favorevoli su 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito come sopra riportato

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Consigliere **FERRERI**, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura di una nota con la quale rassegnale proprie dimissioni, che si allega al presente atto, e la consegna al Segretario Comunale, il quale ne prende atto.

Il Presidente alle ore 22:24 dichiara conclusa la seduta.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA I – AMMINISTRATIVA E LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 01-03-2018

OGGETTO: Costituzione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Carlentini (SR) e Villalba (CL).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra i Comuni per l'ufficio di segreteria comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale stipulare con il Comune di Carlentini (SR) apposita convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria a decorrere dal 1 aprile 2019;
- la convenzione rappresenta uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle Amministrazioni Comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario, nel rispetto dei principi generali che presidono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;
- questo Comune ha in atto una convenzione di Segreteria con il Comune di Agira (EN), e questo Consiglio, con il precedente atto n. ____ in data odierna, ne ha deliberato lo scioglimento;

STABILITO che:

- il Comune di Carlentini è individuato quale Ente capofila;
- la ripartizione dell'orario complessivo di lavoro, nonché oneri e spese, sono ripartiti al 60% in capo al Comune di Carlentini e al 40 % in capo al Comune di Villalba;
- CONSIDERATO che la durata della convenzione è stabilita in numero due anni a decorrere dalla data del 01.04.2019 e in ogni caso a partire dall'assunzione in servizio del titolare della convenzione, fatta salva la possibilità di rinnovo e salvo recesso anticipato o scioglimento consensuale;

RILEVATO che il Segretario Comunale della Segreteria convenzionata tra i due Comuni sarà individuato dall'Ente capofila secondo le disposizioni contenute nella Delibera C.d.A. Nazionale n. 150 del 15 luglio 1999 Segreterie Comunali e Provinciali e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la costituenda segreteria convenzionata è classificata come segreteria di classe II;

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio in forma associata della Segreteria Comunale, allegato (A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO l'art. 32, c. 2, lett. d) Legge 142/90, recepito dall'art. 1 lett. e) L.R. 48/91 e attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142;

PROPONE

Di costituire ed approvare lo schema di convenzione per il servizio associato dell'Ufficio di segreteria tra i Comuni di Carlentini (CL) e Villalba (CL), che si allega (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che:

- la ripartizione dell'orario complessivo di lavoro, nonché gli oneri e spese sono ripartiti al 60% in capo al Comune di Carlentini e al 40% in capo al Comune di Villalba;
- il Comune di Carlentini è individuato quale Ente capofila;
- la costituenda segreteria convenzionata è classificata come segreteria di classe II;
- il Segretario titolare della nuova Sede di segreteria sarà individuato dall'Ente capofila secondo le disposizioni contenute nella Delibera C.d.A. Nazionale n. 150 del 15 luglio 1999 Segreterie Comunali e Provinciali e ss.mm.ii.;
- per la stipula della convenzione, sussiste la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio di questo ente, nel rispetto dei vincoli in materia di spese di personale;
- la durata della convenzione è stabilita in numero due anni a decorrere dalla data del 01.04.2019 e in ogni caso a partire dall'assunzione in servizio del titolare della convenzione, fatta salva la possibilità di rinnovo e salvo recesso anticipato o scioglimento consensuale;
- che la decorrenza della convenzione ha effetto, in ogni caso, dall'assunzione degli opportuni provvedimenti da parte del Ministero dell'Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura UTG di Palermo – Sezione Regionale Sicilia;

Di dare comunicazione del presente provvedimento all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia e al Comune di Carlentini per i provvedimenti di competenza;

Di dare mandato al Sindaco per l'assolvimento degli adempimenti conseguenti al presente atto, autorizzando lo stesso alla firma della convenzione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere. -

Il Sindaco
Geom. Alessandro Plumeri

Allegato *sub lett. A*) al provvedimento consiliare n. ____ del _____
del Comune di _____

CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL
COMUNE DI CARLENTINI (SR) E IL COMUNE DI VILLALBA (CL)
(Art. 98 comma 3° del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

TRA

il Comune di Carlentini (SR) C.F./P.Iva 00192920890, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Dott.
Giuseppe Stefio,

E

il Comune di Villalba (CL) C.F./P.Iva 00127950855, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Geom.
Alessandro Plumeri,

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale di Carlentini con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai
sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Villalba con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi
di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

tra le Amministrazioni sopraelencate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Carlentini (**Classe II**) provincia di Siracusa, e di Villalba (**Classe IV**) provincia di Caltanissetta,
stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di

Segreteria comunale, ottenendo un ambito ottimale di intervento, maggiore efficacia, efficienza ed economicità con un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Carlentini assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia Autonoma Gestione albo Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - MODALITA OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei due Enti convenzionati. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti in materia l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Il Comune di CARLENTINI dispone di un vice segretario, il quale, in caso di assenza o impedimento del titolare, presterà servizio esclusivamente in favore del medesimo Comune di CARLENTINI. In tale ipotesi di assenza o impedimento del titolare, il Comune di CARLENTINI, pertanto, imputerà al Comune di VILLALBA i compensi per le supplenze che dovessero essere effettuate presso tale Comune.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e dalla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Percentuale di riparto	Amministrazione
60%	Comune CARLENTINI;
40%	Comune VILLALBA.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento e convegni debitamente autorizzati faranno carico al Comune capo convenzione il quale provvederà direttamente al pagamento provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

Lo stesso criterio dovrà essere applicato anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario per conto dei due Enti convenzionati.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri eventuali relativi alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali stipulati in data 16/05/2001 e l'erogazione dell'indennità di risultato spettante al Segretario.

Ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Enti sarà esclusivamente a carico del singolo Comune convenzionato presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

ART. 7 - SPESE DI VIAGGIO

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del DPR 4/12/1997 n. 465, sostenute dal Segretario per gli spostamenti tra le varie sede istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni di esecuzione della presente convenzione, è commisurabile alla indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro.

Le relative spese, debitamente documentate dal Segretario saranno equamente divise tra i due Comuni aderenti alla convenzione.

I Comuni partecipanti alla convenzione provvederanno alla corresponsione della quota parte al Comune capo convenzione, che curerà la corresponsione al Segretario.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 2 (due) a partire dalla data del 01.04.2019 e in ogni caso a partire dall'assunzione in servizio del titolare della convenzione.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata con la stessa procedura.

Essa, comunque, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1) **Scioglimento per scadenza naturale**

Alla scadenza naturale, la convenzione di segreteria cessa automaticamente di espletare i suoi effetti giuridici, ne consegue che ciascun Comune ritorna ad essere sede unica di Segreteria generale nella sua originaria classificazione e il Segretario assumerà la titolarità in un solo Comune.

In mancanza di un formale accordo fra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo assumerà la titolarità nel Comune capo-convenzione.

Verificatasi la scadenza, la Prefettura U.T.G. di Palermo - *Sezione regionale dell'ex Ages* - prende atto della cessazione della convenzione e provvede con proprio provvedimento alla cancellazione della sede di Segreteria convenzionata e alla variazione del Titolare della sede di Segreteria generale.

2) **Scioglimento anticipato per risoluzione consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali aventi la medesima data di scioglimento.

In caso di discordanza di intenti da parte delle Amministrazioni, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dalla la Prefettura U.T.G. di Palermo - *Sezione regionale dell'ex Ages*.

Il provvedimento di scioglimento verrà trasmesso alla richiamata Prefettura e dal giorno successivo all'adozione del relativo provvedimento cesseranno gli effetti giuridici della convenzione.

La cessazione degli effetti giuridici produce le stesse conseguenze già descritte nell'ipotesi di scioglimento per scadenza naturale.

3) **Scioglimento anticipato per recesso unilaterale del Sindaco neoeletto** manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97.

La volontà di recedere va comunicata al Sindaco dell'Amministrazione contraente e gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61° giorno e non oltre il 120° dall'insediamento del Sindaco.

Il recesso unilaterale produce lo scioglimento anticipato della convenzione, conseguendone che il CdA adotterà il provvedimento costitutivo di scioglimento, cui seguiranno le fasi di nomina del Segretario titolare.

- 4) **Scioglimento anticipato per recesso unilaterale** La cessazione della convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento da una sola parte con deliberazione del Consiglio Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, esecutiva. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario Comunale assegnato al Comune ed alla competente Prefettura.

La cessazione degli effetti giuridici produce le stesse conseguenze già descritte nella ipotesi di scioglimento per scadenza naturale.

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in **classe II**, (popolazione compresa dai 10.001 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, come comprovato dalle certificazioni anagrafiche di ciascun Comune riferite al 31.12.2018.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro, a cura della parte che ne abbia interesse.

ART. 12 - Nome finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno Prefettura U.T.G. di Palermo - *Sezione regionale dell'ex Ages* - per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di CARLENTINI

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Stefio

Per il Comune di VILLALBA

Il Sindaco

Geom. Alessandro Plumeri

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: "Costituzione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Carlentini (SR) e Villalba (CL)", ed è stata predisposta dall'Area Amministrativa.

IL SINDACO
(Geom. Alessandro Plumeri)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 01/03/2014

Il Responsabile dell'Area I°

(Dott. Daniele Giamporcaro)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria


(Rag. Giuseppe Plumeri)

17.03.2019

[Handwritten mark]

Presentando Conseguente al Ferreri Comune
dimissioni al Consiglio Comunale del 08/03/2019

[Handwritten signature]



Al Presidente del Consiglio Comunale di Villalba

Ai Consiglieri Comunali

Al SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto **Ferreri Vincenzo Fabio** Consigliere Comunale eletto nella lista Amare Villalba, candidato sindaco Dott. *Zoda Eugenio*, con la presente, comunico di rassegnare le dimissioni da Consigliere Comunale di Villalba con effetto immediato.

La motivazione è dettata da impegni personali.

Con coscienza, compio questa scelta che già pensavo da qualche tempo.

Non sarebbe giusto continuare ad occupare una posizione con la dovuta responsabilità.

Oggi non termina il mio impegno politico, resterò presente dove sarà utile un mio apporto.

Mi sento in dovere di ringraziare i Cittadini, restando nei loro confronti, sempre debitore.

Distintamente.

Villalba 08 marzo 2019

Dott. Vincenzo Fabio Ferreri

[Handwritten signature of Vincenzo Fabio Ferreri]

C.C. n.23 del 08/03/2019
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Antonio Lupo

Il Segretario Comunale
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro